

## Promemoria Tariffe per la ritrasmissione TC 1, 2a e 2b

Chi ritrasmette simultaneamente e senza modifiche programmi radiofonici e televisivi necessita di un'autorizzazione che può essere rilasciata – in conformità delle leggi sul diritto d'autore della Svizzera e del Principato del Liechtenstein – esclusivamente da SUISSIMAGE. I diritti di ritrasmettere simultaneamente e senza modifiche opere e prestazioni diffuse possono essere fatti valere in entrambi i Paesi solo tramite le società di gestione autorizzate (art. 22 LDA CH, o art. 25 LDA FL); non è dunque consentito ed è impossibile che singoli aventi diritto tutelino tali diritti in base a contratti individuali (art. 70 LDA CH, o art. 65 LDA FL).

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla ritrasmissione sono disciplinate nelle Tariffe Comuni 1, 2a e 2b, e precisamente:

- la Tariffa Comune 1 regola la ritrasmissione su *schermi televisivi*;
- la Tariffa Comune 2a regola la ritrasmissione tramite *convertitori su schermi televisivi*;
- la Tariffa Comune 2b regola la ritrasmissione ad *apparecchi terminali mobili o schermi di PC su reti IP (incl. WLAN, UMTS, DVB-H)*.

Queste tariffe sono le "Tariffe Comuni" di tutte le cinque società di gestione ammesse ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM. Con il pagamento del compenso previsto dalla tariffa e il rilascio dell'autorizzazione, vengono accordati e indennizzati tutti i diritti necessari per la ritrasmissione simultanea e senza modifiche a tutti i repertori interessati, in particolare anche i diritti delle emittenti.

L'integrità delle opere e dei programmi va severamente salvaguardata (art. 22, cpv. 1 LDA): i programmi televisivi devono essere ritrasmessi simultaneamente e senza modifiche, compresa la pubblicità ivi contenuta (punto 2.1 cpv. 2 TC 1 rispettivamente 1.1. cpv. 2 TC 2b). Sono generalmente proibiti inserimenti pubblicitari e l'inserimento temporaneo del programma in un altro contesto è ammesso solo in singoli casi eccezionali (quindi in nessun caso periodicamente) (punto 1.1 cpv. 2 TC 2b).

Le tre tariffe menzionate sono approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (cfr. [www.eschk.ch/Decisioni](http://www.eschk.ch/Decisioni)) e dall'Ufficio dell'economia pubblica del Principato del Liechtenstein. Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice (art. 59 cpv. 3 LDA CH o art. 21 cpv. 3 LDA FL);

Queste Tariffe non regolano i diritti per la ritrasmissione in differita o con modifiche né la ritrasmissione di programmi di pay-TV e di programmi TV che non vengono ricevuti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Le tariffe menzionate si trovano nella rispettiva versione aggiornata al sito: [www.suissimage.ch](http://www.suissimage.ch).

Chi vuole fare assoggettare a licenza determinate offerte è pregato di richiedere l'apposito questionario a [info@suissimage.ch](mailto:info@suissimage.ch) o +41 31 313 36 36.

Gennaio 2017